

## **Direttive di Heinrich Himmler in materia di reinsediamento degli zingari**

Da: Berenbaum M., a cura di, "Witness to the Holocaust", Harper Collins, New York 1997, p. 105.

L'obiettivo originario dei nazisti fu quello di deportare 30 mila zingari tedeschi a est, nel Governatorato Generale. Il presente decreto costituì il primo passo verso il raggiungimento di tale obiettivo.

Berlino, 27 aprile 1940

Il Reichsführer SS e Capo della Polizia Tedesca presso il Ministero degli Interni del Reich  
V B n. 95/40 segreto

### ***Direttive per il Reinsediamento degli Zingari***

(Primo trasporto da effettuare a partire dalle zone poste al confine occidentale e nord-occidentale)

#### **I. INDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE INTERESSATE**

1. Saranno deportati i soggetti seguenti:

- a) gli zingari e i mezzosangue censiti e schedati secondo le disposizioni contenute nella lettera prioritaria dell'Ufficio Centrale per la Sicurezza del Reich datata 17 ottobre 1939;
- b) non andrà superato per nessun motivo il limite massimo di 2.500 persone;
- c) qualora non fosse possibile raggiungere tale numero nelle zone di confine, si potrà ricorrere agli zingari e ai mezzosangue delle zone limitrofe;
- d) nel caso c), andranno incluse soltanto le famiglie che sarà possibile trasportare in gruppo, cioè quelle non comprendenti alcun membro che rientri nelle eccezioni.

2. Sono esentati dalla deportazione i soggetti seguenti:

- a) tutte le persone inferme e non in grado di camminare, in particolare gli anziani dai 70 anni in su e le donne gravide a partire dal 7° mese;
- b) gli zingari sposati con persone di sangue tedesco; le coppie unite dai cosiddetti «matrimoni (*de facto*) zingari» sono esentate solo se con figli;
- c) gli zingari che abbiano legami di parentela diretta (genitori, figli) con persone arruolate nel servizio di leva;
- d) gli zingari proprietari di beni immobili, qualora accatastati, o di beni mobili ingenti, ad es. grandi imprese teatrali, che non possano essere venduti o alienati: mancano le basi legali per l'esproprio;
- e) gli zingari di cittadinanza straniera, purché accertata.

Gli zingari, uomini e donne, che saranno esentati perché rientrano nel caso 2a) andranno alloggiati insieme ai membri delle loro famiglie al di fuori delle zone di confine. Se necessario dovrà esserne informato l'ufficio previdenza sociale.